

REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ FORMATIVE DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Approvato con delibera n. 1 del 02 gennaio 2020

Normativa di riferimento

D.M. 17 dicembre 1997,
D.Lgs 17/08/1999 n. 368,
Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015
Decreto Ministeriale n. 130 del 10/08/2017
Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017
L.R. Lombardia n. 33 /2017 art. 34.
DGR 28 ottobre 2019 n. XI/2314

1. Il medico iscritto ad una Scuola di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con la ASST Bergamo Est è tenuto ad inoltrare richiesta di ammissione al tirocinio utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web aziendale.
L'ammissione dello specializzando è disposta dal Dirigente Responsabile della SSD Affari Generali e Legali mediante l'assunzione di determinazione dirigenziale previa acquisizione del parere favorevole del Direttore Sanitario aziendale e del Direttore dell'UOC presso la quale il tirocinio di formazione deve svolgersi.
Il Direttore dell'UOC avrà cura di indicare, a margine del parere favorevole, anche il nominativo del tutor cui è affidata la supervisione del medico in formazione specialistica. Il rapporto massimo consentito dalla legge è di 3 a 1 tra discenti e tutor.
Sono ammessi al tirocinio di formazione anche specializzandi iscritti a Scuole di specializzazione non convenzionate, fuori rete formativa, previa approvazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Il periodo di formazione in strutture extra rete formativa non può superare ex lege (D.M. 13.06.2017 n. 402) la durata di 18 mesi con riferimento all'intero periodo di formazione specialistica.

2. La determinazione dirigenziale di autorizzazione all'avvio del tirocinio di formazione viene notificata dalla SSD Affari Generali e Legali a:

Direttore della Scuola di specializzazione,
Medico Specializzando,
Direttore Medico del Presidio presso il quale si svolge il percorso formativo,
Direttore dell'UOC presso la quale si svolge la formazione se non coincidente con il tutor,
Tutor individuato tra i dirigenti medici nominati con delibera aziendale,
Responsabile Medicina del lavoro,
Responsabile SSD Prevenzione e Sicurezza del lavoro,
UOS Formazione,
UOC Risorse Umane,
SC Qualità e Risk Management.

Unitamente alla comunicazione di avvio tirocinio formativo la SSD Affari Generali e Legali trasmette allo specializzando i file contenenti l'informativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con attestazione di avvenuta presa visione che lo specializzando provvederà a restituire debitamente compilato.

Lo specializzando è tenuto a seguire il corso di Formazione generale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità e-learning della durata di 4 ore ed il corso di Formazione specifica per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aula della durata di 12 ore.

Lo specializzando è tenuto a presentarsi presso la Direzione medica dove riceverà alcune informazioni generali sul POAS ed il Presidio, il Piano di Emergenza Massiccio Afflusso Feriti ed il Protocollo per il controllo delle infezioni ospedaliere.

3. Prima di iniziare l'attività di formazione, lo specializzando è sottoposto a visita da parte del medico competente dell'ASST Bergamo Est cui deve presentare gli esami e le certificazioni richieste dal protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per la tipologia di attività. L'onere di tali accertamenti è a carico dello specializzando.
4. Gli specializzandi assegnati ad Unità Operative/Servizi con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti devono essere provvisti di dosimetri per i relativi controlli dosimetrici. Gli stessi specializzandi dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per legge per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai relativi controlli previsti dalla legge stessa.
5. Lo specializzando svolge la propria attività per un orario settimanale pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno. La rilevazione delle presenze viene effettuata tramite Badge magnetico per la timbratura dell'entrata e dell'uscita fornito dall'Azienda. Tale metodologia è finalizzata esclusivamente al controllo della frequenza dello specializzando.
6. L'assegnazione dello specializzando può non interessare l'intero anno accademico, ma anche parte di esso, in funzione di specifiche esigenze formative che richiedano la frequenza in unità operative appartenenti anche a diverse strutture sanitarie.
7. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:
 - a) attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
 - b) attività di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
 - c) attività autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

(“L'autonomia vincolata” concetto utilizzato dal legislatore per definire la posizione giuridica del medico specializzando, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non si ritiene in grado di compierle deve rifiutarle perché diversamente se ne assume la responsabilità (cd. Colpa per assunzione).

In particolare secondo la Corte di Cassazione il medico specializzando risponde pienamente, secondo i criteri di colpa, della salute del paziente affidato ed ha l'obbligo di rifiutare l'investitura di prestazioni rispetto alle quali si senta impreparato – Cass. Pen. Sez.IV 6 ottobre 1999, n. 13389).

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, d'intesa con il medico in formazione specialistica, il tutor individuale ed il responsabile della unità operativa nella quale si svolge la formazione.

Detto percorso deve prevedere che:

- il tutor individua la tipologia dei casi clinici assegnabili al medico in formazione, nell'ambito del livello di autonomia operativa e decisionale allo stesso riconosciuto. In ogni caso, l'esecuzione della prima visita ambulatoriale non si configura come attività rimessa al pieno livello di autonomia dello specializzando;
- l'autonomia dello specializzando non può mai prescindere dalle direttive fornite dal tutor. Al medico specializzando viene messa a disposizione, e dallo stesso formalmente recepita, tutta la pertinente documentazione (protocolli terapeutici, istruzioni operative, linee guida....) in uso presso la struttura sanitaria e necessaria a svolgere l'attività sanitaria assegnata;
- il medico in formazione specialistica viene dotato e abilitato all'utilizzo, per gli adempimenti connessi all'attività affidatagli (compilazione cartella clinica, lettera di dimissioni, referti ambulatoriali, registro di sala operatoria ecc.), di una carta SISS personale;
- il medico in formazione, nello svolgimento dell'attività autonoma, è sottoposto alla supervisione del tutor il quale deve essere sempre presente nella struttura per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

La supervisione, ai fini dell'attività autonoma, non si sostanzia necessariamente nella presenza del tutor al momento del compimento dell'atto medico affidato allo specializzando, bensì:

- nella decisione che un atto medico possa essere compiuto in autonomia dallo specializzando già adeguatamente formato (autonomia progressiva),
- nell'indicazione, da parte del tutor, dell'atto medico che lo specializzando può svolgere avendo adeguate direttive,
- nella garanzia che il tutor intervenga tempestivamente in caso di necessità per consultazioni o per affiancare lo specializzando. Nell'assolvimento di tale compito il tutor può avvalersi di personale medico specialista strutturato (supervisore) con competenze adeguate.

8. Per poter realizzare il percorso dettagliato al punto 7 che precede viene utilizzata la metodologia della qualificazione professionale del personale, cd "*privilege*", attraverso la formalizzazione di un processo che mette in relazione l'identificazione dei bisogni/clinici assistenziali dei pazienti e l'idoneità delle competenze assunte dal medico in formazione, assicurando l'erogazione di prestazioni in sicurezza per pazienti ed operatori.
Pertanto il tutor crea, per ciascuno specializzando, un fascicolo personale di formazione in cui sia rintracciabile e verificabile il percorso di crescita professionale e di competenze acquisite attraverso la registrazione di tutte le attività ed interventi posti in essere dallo specializzando.

Il Tutor è responsabile della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

(A supporto del processo di determinazione del livello di autonomia conseguito dal medico in formazione specialistica è utilizzato un piano delle competenze riferito all'attività didattica e formativa oggetto del percorso di formazione specialistica di ogni anno di corso, definito dall'Osservatorio regionale della Formazione medico specialistica in raccordo con le Scuole di specialità).

Il fascicolo viene messo a disposizione della direzione medica di presidio e in caso di specialità chirurgica, al responsabile medico ed al coordinatore del blocco operatorio.

Il medico in formazione specialistica può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca. Di tale partecipazione deve esserne data traccia nel fascicolo personale.

9. Resta saldo il principio che in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale dipendente (art. 38 D.Lgs 368/99).
Conseguentemente lo specializzando non può essere conteggiato nel calcolo delle risorse umane assegnate dell'unità organizzativa all'interno della quale è inserito; di converso lo specializzando può essere conteggiato nello standard organizzativo necessario ai fini dell'accreditamento, nell'alveo delle sole prestazioni riconosciute nel suo livello di autonomia.
10. L'ASST provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
11. Allo specializzando è consentito l'accesso alla mensa aziendale, solo se l'attività giornaliera superi le cinque ore, previa acquisizione del buono pasto, al costo previsto dal regolamento aziendale sull'accesso alla mensa.
12. Lo specializzando deve dotarsi, a proprie spese, di un adeguato numero di camici.
13. Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto:
 - al rispetto dell'etica professionale;
 - a mantenere un comportamento corretto e dignitoso;
 - ad osservare il segreto professionale anche dopo la conclusione dell'attività di formazione;
 - ad attenersi alle indicazioni impartite dal Tutor aziendale e dal Responsabile dell'Unità Operativa/Servizio al quale è assegnato, nel rispetto delle disposizioni, procedure, protocolli e regolamenti aziendali;
 - a rispettare il Codice di comportamento del personale dell'ASST Bergamo Est.
14. Lo specializzando deve essere chiaramente identificabile mediante cartellino identificativo.
15. Lo specializzando è tenuto a partecipare alle attività formative obbligatorie aziendali quali la formazione sul Decreto 81, sul regolamento europeo inerente la tutela della privacy, sulla corretta adozione delle precauzioni igienico sanitarie nonché sui principali aspetti di gestione del rischio.
14. In nessun caso la frequenza presso l'ASST determina il diritto ad un compenso, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, convenzionato, autonomo o similare.

I dati personali dello specializzando sono trattati, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in vigore sulla privacy esclusivamente ai fini dell'attività di formazione ai sensi del D.Lgs 196/2003 *novellato dal d.lgs. 101/2018* di adeguamento della disciplina italiana al GDPR.

Data

Firma per presa visione dello specializzando.